

tracciabilità *ex art.* 3, comma 8, Legge n. 136/2010, la quale dovrà altresì riportare il riferimento agli obblighi delle parti derivanti dalla norma in esame. E' fatto divieto per le P.A. di pagare le fatture elettroniche che non riportino CUP e CIG.

9) *Monitoraggio dei debiti delle P.A. (Art. 27)*: attraverso l'introduzione del nuovo art. 7-bis al D.L. n. 35/2013, si detta un'analitica disciplina in materia di monitoraggio dei pagamenti delle P.A. di cui all'art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009, prevedendo a carico delle medesime specifici obblighi di comunicazione, mediante la piattaforma, delle informazioni sulla ricezione e rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture/richieste equivalenti di pagamento relative a debiti per forniture, appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali.

Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e la tra-sparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*”, conv. dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114

I. Misure urgenti per l'efficienza P.A. e per il sostegno dell'occupazione (Titolo I)

Oltre ad una serie di misure in materia di nuovi limiti assunzionali per il personale a tempo indeterminato (art. 3), si segnalano:

Misure urgenti in materia di lavoro pubblico (Capo I)

a) *Ricognizione degli enti pubblici e unificazione banche dati delle società partecipate (art. 17)*: sono introdotte misure finalizzate a garantire una razionalizzazione degli enti pubblici e di quelli ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, demandando ad un D.P.C.M. la definizione delle modalità attuative. Si prevede, tra l'altro:

1. la predisposizione – da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica (“DFP”) – di un sistema informatico di acquisizione di dati e proposte di razionalizzazione relativi ai predetti enti nonché di un sistema informatico di acquisizione dei dati sulle modalità di gestione dei servizi strumentali, alimentati dalle P.A. *ex art.* 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001. I suddetti dati dovranno essere inseriti nella banca dati del Tesoro del MEF *ex art.* 2, comma 222 Legge n. 191/2009, consultabile ed aggiornabile dalle P.A. coinvolte nella rilevazione. Il DFP dovrà consentire altresì la consultazione dei dati trasmessi relativi al costo annuo del personale comunque utilizzato *ex art.* 60, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001;

2. l'unificazione di alcune banche dati attualmente gestite dal DFP e dal MEF, nell'ambito della quale, a partire dal 1° gennaio 2015, dovranno confluire le informazioni trasmesse ai sensi dell'art. 60, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001, relative al costo annuo del personale nonché le informazioni acquisite fino al 31 dicembre 2014 dal DFP sulle società a totale/parziale partecipazione delle P.A. statali regionali e locali *ex art.* 1, comma 587, Legge n. 296/2006;

VII

3. l'obbligo, per il MEF, dal 1° gennaio 2015, di acquisire le informazioni relative alle partecipazioni in società e in enti di diritto pubblico e privato detenute direttamente o indirettamente dalle P.A. individuate dall'ISTAT ex art. 1, Legge n. 196/09 nonché dalle P.A. ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, mediante consultazione delle banche dati esistenti ovvero mediante richiesta di invio, da parte delle medesime P.A. o delle società dalle stesse partecipate. In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il decreto MEF 25 gennaio 2015 (cfr. *infra*).

b) *Soppressione dell'AVCP e definizione delle funzioni dell'A.N.AC. (art. 19)*: Dal 25 giugno 2014 viene soppressa l'AVCP, con conseguente trasferimento dei relativi compiti e funzioni all'A.N.AC. È inoltre sancita l'ulteriore competenza dell'A.N.AC. a: i) ricevere segnalazioni di illeciti anche nelle forme del *whistle-blowing*; ii) salvo che il fatto costituisca reato, applicare sanzioni amministrative ove il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali anticorruzione e di trasparenza o dei codici di comportamento, iii) a ricevere notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato che, nell'esercizio delle funzioni, venga a conoscenza di violazioni di legge o regolamentari o di altre irregolarità relative a contratti ex D.Lgs. n. 163/2006; iv) ad indicare nella relazione annuale al Parlamento le possibili criticità del quadro di riferimento che rendono il settore degli appalti vulnerabile alla corruzione; v) a segnalare all'autorità amministrativa le violazioni in tema di comunicazione di informazioni e di obblighi di pubblicazione, per l'esercizio del potere sanzionatorio.

c) *Obblighi di trasparenza delle P.A. (art. 24-bis)*: si modifica l'ambito soggettivo delle norme in materia di trasparenza di cui all'art. 11 D.Lgs. n. 33/13 stabilendo che la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 33/13 per le “*pubbliche amministrazioni*” ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 si applichi anche, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'UE, agli enti di diritto privato in controllo pubblico.

d) *Regole per l'attuazione dell'Agenda digitale (artt. 24-ter, 24-quater e 24-quinquies)*: si prevede che:

i. a decorrere dal 16 febbraio 2015, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria applicabile dall'A.N.AC. le P.A. che non rispettano quanto prescritto dagli artt. 63 (organizzazione e finalità dei servizi in rete) e 52, comma 1 (obbligo di pubblicazione sui siti web dei dati e delle banche dati in loro possesso nonché dei regolamenti che ne disciplinano la facoltà di utilizzo) D.Lgs. n. 82/2005 (“CAD”);

ii. entro il 18 settembre 2014, le P.A. ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 e le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della P.A. individuate dall'ISTAT ex art. 1, comma 5, Legge n. 311/2004,

devono comunicare all'Agenzia per l'Italia Digitale, esclusivamente per via telematica, l'elenco delle basi dati in loro gestione, e degli applicativi che le utilizzano;

iii. le P.A. devono comunicare tra loro attraverso al messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi ai dati alle altre P.A. mediante la cooperazione applicativa ex art. 72, comma 1, lett. e) CAD, sulla base di *standard* definiti a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, cui si demanda la vigilanza.

## II. Misure per incentivare trasparenza e correttezza procedure lavori pubblici (Titolo III)

1) *Misure di controllo preventivo (Capo I)*: viene resa l'iscrizione nell'elenco dei fornitori (cd. *white list*) – sino ad oggi affidata alla discrezionalità degli operatori economici – la forma necessitata per accertare l'assenza di pregiudizi antimafia in capo alle imprese operanti nei settori più vulnerabili, indipendentemente dalle soglie previste dal Codice antimafia (art. 29).

### 2) *Misure relative all'esecuzione delle opere pubbliche (Capo II)*

a) *Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione (art. 32)*: su richiesta del Presidente dell'A.N.AC. (che a tal fine deve informarne anche il Procuratore della Repubblica), il Prefetto può disporre nei confronti di un'impresa aggiudicataria di un appalto o di una concessione o al contraente generale, indagati per delitti contro la P.A. o per turbativa d'asta o in presenza di situazioni anomale o sintomatiche di condotte illecite, alternativamente: i) il rinnovo degli organi sociali o, in caso di mancato adeguamento nei termini, il commissariamento dell'impresa, per la sola esecuzione della commessa oggetto del procedimento; ii) l'immediato commissariamento dell'impresa, per la sola esecuzione di detta commessa; iii) la misura di sostegno e monitoraggio dell'impresa, ove le indagini riguardino componenti di organi sociali diversi. Quanto sopra vale anche in caso di informazione interdittiva antimafia a fronte dell'urgente necessità di assicurare il completamento del contratto, o la sua prosecuzione per garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, e la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici, anche se in presenza dei presupposti ex art. 94, comma 3, D.Lgs. n. 159/2011.

b) *Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche (art. 36)*: si prevede l'estensione a tutti gli interventi di L. Obiettivo avviati dopo il 25 giugno 2014 delle procedure di cui alla Delibera CIPE n. 45/2011, ai fini del controllo dei flussi finanziari previsto dagli artt. 161, commi 6-bis e 176, comma 3, lett. e) D.Lgs. n. 163/06. A tal fine, da tale data, le S.A. devono adeguare gli atti generali di propria competenza alle modalità di monitoraggio di cui alla predetta Delibera nonché alle ulteriori prescrizioni delle delibere CIPE in materia. Per i contratti stipulati prima del 25 giugno 2015, le modalità di controllo dei flussi dovranno essere adeguate alle

indicazioni della delibera CIPE n. 45/2011 entro il 25 dicembre 2014. In attuazione della disposizione in esame, il CIPE ha adottato la Delibera 28 gennaio 2015, n. 15 (pubblicata sulla G.U. n. 155 del 7 luglio 2015).

c) *Trasmissione ad A.N.AC. delle varianti in corso d'opera (art. 37)*: si prevede l'obbligo di trasmettere all'A.N.AC. le varianti in corso d'opera ex art. 132, comma 1, lett. b), c) e d) Codice, relative ad appalti sopra soglia, di importo superiore al 10% dell'importo originario del contratto, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del RUP, entro 30 gg. dall'approvazione da parte della S.A. per le valutazioni e l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza. Per gli appalti sotto soglia, le S.A. dovranno provvedere comunicare all'Osservatorio le varianti ex art. 132 Codice, entro 30 gg dall'approvazione, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ex art. 6 comma 11, D.Lgs. n. 163/2006.

d) *Semplificazione degli oneri formali di partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici (art. 39)*: per le procedure di affidamento indette dopo il 25 giugno 2014, viene dettata una nuova disciplina del soccorso istruttorio, prevedendosi che, in caso di mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale e sanabile degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso dei requisiti generali, il concorrente che vi ha dato causa ha l'obbligo di pagare alla S.A. una sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria, ferma restando la necessità di regolarizzare le dichiarazioni necessarie, pena l'esclusione (art. 38, comma 2-bis, D.lgs. n. 163/2006).

Il Decreto contiene infine diverse misure per lo snellimento del processo amministrativo e l'attuazione del processo civile telematico (Titolo III).

Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 “*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*”, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116

Si prevede la possibilità per i Presidenti delle Regioni che subentrano, nei territori di competenza, nelle funzioni dei commissari delegati per l'attuazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, di avvalersi anche di ANAS per le attività di progettazione degli interventi, di affidamento dei lavori, di direzione lavori e collaudo, e per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa, inclusi servizi e forniture. Si prevede inoltre la facoltà, per i predetti Presidenti delle Regioni, di delegare, per le attività previste dal decreto, un apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente e senza oneri

X

aggiuntivi per la finanza pubblica, fissando specifiche modalità per l'espletamento dell'incarico nel caso in cui il soggetto attuatore sia dipendente di società a totale capitale pubblico o di società dalle stesse controllate (art. 10). Il decreto reca anche importanti misure in materia ambientale (cfr. SISTRI, operazioni di bonifica e messa in sicurezza, VIA).

Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, recante “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” (c.d. decreto “Sblocca Italia”), convertito dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164

1. Sblocca Cantieri (art. 3): Al fine di consentire nel 2014 la continuità dei cantieri in corso o il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, si prevede che:

- il Fondo “Sblocca cantieri” – istituito ex art. 18 D.L. n. 69/2013 (conv. dalla Legge n. 98/2013) nello stato di previsione del MIT - sia incrementato di 3.890 €/milioni;
- con uno o più decreti del MIT – da adottarsi, di concerto con il MEF entro il 13 ottobre 2014, sia disposto, a valere sulle predette risorse, il finanziamento:
  - a) di alcuni interventi già previsti dagli artt. 18 e 25 D.L. n. 69/2013 cantierabili entro il 28 febbraio 2015;
  - b) di una serie di interventi appaltabili entro il 28 febbraio 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015 (termini così modificati dal D.L. n. 192/2014, di cui infra), tra i quali rientrano, per il Gruppo ANAS, il completamento e ottimizzazione della Torino–Milano con la viabilità locale mediante l'interconnessione tra la S.S. 32 e la S.P. 299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1; Quadrilatero Umbria – Marche; il rifinanziamento dell'art. 1 comma 70 Legge n. 147/2013 relativo al superamento delle criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie; la messa in sicurezza dei principali svincoli della S.S. 131 in Sardegna;
- con uno o più decreti del MIT – da adottarsi, di concerto con il MEF entro il 12 dicembre 2014, sia disposto, a valere sulle predette risorse, il finanziamento di alcuni interventi appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015, tra i quali, di competenza ANAS: i lavori di ammodernamento ed adeguamento dell'autostrada SA/RC dallo svincolo di Rogliano allo svincolo di Atilia; l'Autostrada SA/RC svincolo Laureana di Borrello; adeguamento della S.S. n. 372 “Telesina” tra lo svincolo di Caianello della S.S. n.372 e lo svincolo di Benevento sulla S.S. n. 88; il completamento della S.S. 291 in Sardegna; la Variante della “Tremezzina” sulla S.S. internazionale 340 “Regina”; Primo lotto Asse viario S.S. 212 Fortorina;

- il mancato rispetto dei termini di appaltabilità e cantierabilità sopra indicati determina la revoca del finanziamento assentito ai sensi del decreto (comma 5);
- per consentire la continuità dei cantieri in corso, sono definitivamente assegnate all'ANAS per il completamento dell'intervento "Itinerario Agrigento – Caltanissetta - A19 - Adeguamento a quattro corsie della S.S. 640 tra i km 9+800 e 44+400", le somme di cui alla tabella "Integrazioni e completamenti di lavori in corso" del Contratto di programma tra MIT e ANAS 2013 pari a 45,5 €/milioni;
- le risorse per la realizzazione degli interventi per il completamento della SA/RC di cui alla delibera del CIPE n. 62/2011, sono erogate direttamente alla società ANAS, a fronte dei lavori già eseguiti (comma 8);
- le risorse destinate alle opere elencate nell'XI allegato infrastrutture (approvato nella seduta CIPE del 1° agosto 2014) che, al 13 settembre 2014 non sono state ancora avviate e per le quali era prevista una copertura parziale o totale a carico del Fondi sviluppo e coesione 2007–2013 confluiscono automaticamente nel nuovo periodo di programmazione 2014–2020. A tal fine, entro il 31 ottobre 2014, gli Enti che a diverso titolo partecipano al finanziamento e/o alla realizzazione di tale opere devono confermare o rimodulare le assegnazioni finanziarie inizialmente previste (comma 9);
- al fine di confermare i rapporti contrattuali in corso, si prevede inoltre la soppressione del comma 11-ter, art. 25 D.L. n. 69/2013.

2. Disciplina degli accessi su strade affidate alla gestione della società ANAS S.p.a. (art. 16-bis): mediante l'inserimento, all'art. 55 Legge n. 449/1997 dei nuovi commi da 23-bis a 23-octies, si introduce una nuova disciplina degli accessi su strade in gestione ANAS, applicabile alle autorizzazioni rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2015, demandando ad un apposito decreto del MIT, da adottare entro il 31 marzo 2015 (allo stato non ancora emanato) l'individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo del canone da corrispondere alla Società. La disposizione pone inoltre a carico di ANAS l'obbligo di provvedere, entro il 30 giugno 2015, al censimento di tutti gli accessi, autorizzati o meno, esistenti sulle strade di propria competenza, per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione anche attraverso l'eventuale chiusura degli accessi abusivi, e di trasmetterne gli esiti al MIT (comma 23-octies).

3. Semplificazione procedurali per le infrastrutture strategiche affidate in concessione (art. 2): si rafforzano le garanzie del concedente nei confronti del concessionario di opere in project financing ("p.f."), i cui costi di investimento siano particolarmente rilevanti, per cui l'opera risulta articolata per lotti ed il suo finanziamento bancario è legato a diversi elementi tecnico-economici.

4. Disposizioni in materia di defiscalizzazione degli investimenti infrastrutturali in p.f. (art. 11). Al fine di consentire l'equilibrio del PEF di infrastrutture da realizzare in PPP, si estende la possibilità di ricorrere alle misure di defiscalizzazione di cui all'art. 33, comma 1 e 2-ter D.L. n. 179/2012, alle nuove opere infrastrutturali previste in piani o programmi approvati dalle P.A. di importo superiore a 50 €/milioni mediante l'utilizzazione dei contratti di PPP, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per i quali non siano previsti contributi pubblici a fondo perduto e sia accertata la non sostenibilità del PEF. Il valore complessivo delle predette opere non può superare i 2 miliardi di euro, ad eccezione di quelle di rilevanza strategica (comma 2-quinquies, art. 33, D.L. n. 179/2012).

5. Misure a favore dei project bond (art. 13): sono introdotte i modifiche per rendere più fruibile l'utilizzo dei project bond nell'ambito del mercato dei capitali.

6. Disposizioni in materia di standard tecnici (art. 14): per ridurre l'overdesign, si prevede il divieto, a carico degli organi competenti, di richiedere modifiche dei progetti delle opere pubbliche rispondenti a standard tecnici più stringenti rispetto a quelli definiti dal diritto europeo e prescritti dagli Organi comunitari, senza che le stesse siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura o dell'opera, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione.

7. Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico e di normativa antisismica (art. 9): si prevede che, salvi i casi previsti dagli artt. 57, comma 2, lett. c) e 221, comma 1, lett. d) D.Lgs. n. 163/2006, per i lavori sotto soglia comunitaria, integra un'ipotesi di "estrema urgenza", la situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte dell'Ente interessato che certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali, relativi, tra l'altro, alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio, all'adeguamento alla normativa antisismica e alla tutela ambientale e del patrimonio culturale. Per tali interventi si prevedono deroghe espresse o la riduzione di alcuni termini nelle procedure di affidamento sotto soglia, fermi in ogni caso, gli obblighi informativi di cui all'art. 7, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006 nonché quelli di cui all'art. 37 D.Lgs. n. 33/2013. A tal fine, l'A.N.AC. potrà disporre controlli a campione sui predetti affidamenti. Viene inoltre chiarito che costituiscono "esigenze imperative" connesse a un interesse generale ex art. 121, comma 2 c.p.a., quelle funzionali alla tutela dell'incolumità pubblica (comma 2-sexies). Sono esclusi dal termine dello stand still e dell'effetto sospensivo automatico di cui all'art. 11, commi 10 e 10-ter i lavori urgenti di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M., tra quelli previsti negli accordi di programma sottoscritti tra il MATT e le regioni ai sensi dell'art. 2, comma 240, Legge n. 191/2009.

8. Semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati (art. 34): sono introdotte semplificazioni delle procedure per la bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati, mediante modifiche puntuali al D.Lgs. n. 163/2006.

Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, convertito in Legge n. 62/2014.

Il Decreto, in vigore dal 13.09.2014, reca importanti misure intese a deflazionare il contenzioso civile, favorendo il trasferimento in sede arbitrale forense dei procedimenti pendenti innanzi all’autorità giudiziaria ed introducendo la nuova procedura di “negoiazione assistita”, consente alle parti, attraverso una procedura cogestita dagli avvocati delle parti e, di accordarsi per risolvere in via amichevole una controversia, tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo professionale.

Decreto legislativo 13 ottobre 2014, n. 153, recante “Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”.

Il Decreto, in vigore dal 26 novembre 2014, introduce una serie di misure di semplificazione degli oneri amministrativi finalizzate a rendere più celere ed efficace l’azione di controllo preventivo antimafia.

Legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis”.

La Legge, in vigore dal 25 novembre 2014, introduce misure intese ad adeguare la normativa italiana agli obblighi imposti dall’UE, in materia di:

- Incarichi di progettazione (Art. 21): si prevede che il divieto per gli affidatari di incarichi di progettazione di essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto detta attività ex art. 90, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006, non si applica nel caso in cui i predetti soggetti dimostrino che l’esperienza acquisita mediante l’espletamento degli incarichi di progettazione non determini un vantaggio tale da falsare la concorrenza con gli altri operatori.
  - Avvalimento (art. 21): si consente l’avvalimento di più imprese ausiliarie per i lavori compresi nella stessa categoria. Resta invece fermo, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato per
- XIV

i concorrenti dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ex art. 40, comma 3, lett. b) Codice che hanno consentito il rilascio dell'attestazione SOA in quella categoria; divieto che non si applica per i servizi e le forniture.

- Modifiche al D.lgs. n. 231/2002 (Art. 24): mediante alcune modifiche al D.lgs. n. 231/2002, in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, si prevede, tra l'altro, che: i) nella nozione di "transazioni commerciali" ex art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 231/2002 sono ricompresi anche i contratti pubblici di lavori; b) le disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006, del D.P.R. n. 207/2010 nonché di altre leggi speciali che prevedono termini di pagamento e tassi diversi da quelli di cui all'art. 4, comma 2 D.Lgs. n. 231/2002, si applicano ai pagamenti effettuati nelle transazioni commerciali soltanto se più favorevoli ai creditori; c) nei contratti in cui la parte debitrice sia una P.A., è consentito fissare, espressamente ed in forma scritta (ad probationem), un diverso termine di pagamento, non superiore a 60 gg, in casi eccezionali, ove risulti oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

D.P.C.M. 22 settembre 2014 recante "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni."

Il Decreto, pubblicato in G.U. n. 265, del 14 novembre 2014, definisce gli schemi tipo e le modalità che, tra le altre, le società partecipate dalle P.A. di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 adottano per la pubblicazione sui propri siti dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore di tempestività dei pagamenti.

D.P.C.M. 25 settembre 2014 recante "Determinazione del numero massimo e delle modalità di utilizzo delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone." (G.U. n. 287 dell'11 dicembre 2014)

Il Decreto, adottato in attuazione dell'art. 15, comma, 2, D.L. n. 66/2014, disciplina l'utilizzo delle autovetture di servizio con autista per il trasporto di persone, assegnate ad uso esclusivo o non esclusivo alle P.A. inserite nel conto economico consolidato della P.A. ex art. 1, comma 3, Legge n. 196/2009 (tra le quali anche ANAS), al fine di conseguire obiettivi di risparmio di spesa e trasparenza nell'utilizzo delle stesse. Il Decreto non si applica alle autovetture utilizzate per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da Anas.

Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (c.d. Legge di stabilità per il 2015).

La Legge di stabilità 2015, in vigore dal 1° gennaio 2015, reca le seguenti disposizioni di interesse:

- stanziamenti ANAS (art. 1, comma 295-296): si prevede, mediante l’inserimento di un comma 3 bis all’art. 36 D.L. n. 98/2011, il riconoscimento, in favore di ANAS, di una quota “non superiore al 12,5%” del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell’intervento, per spese non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico di progetto approvato a decorrere dal gennaio 2015, per lo svolgimento delle attività di investimento di: a) costruzione e gestione delle strade; b) realizzazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete stradale e autostradale e della relativa segnaletica; c) acquisto, costruzione, conservazione, miglioramento ed incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e autostrade. Si estende l’applicazione di tale misura anche agli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie nonché agli ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell’infrastruttura viaria con priorità per le opere stradali volte alla messa in sicurezza dal rischio idrogeologico della rete ANAS ex art. 18, comma 10, D.L. n. 69/2013;

- riduzione della percentuale del canone dei concessionari (art. 1, comma 362): a decorrere dal 2017, si riduce dal 42 al 21% la quota del canone annuo che i concessionari sono tenuti a corrispondere direttamente ad ANAS ex art. 1, comma 1020, Legge n. 296/2006. Conseguentemente, si prevede l’obbligo per la Società di effettuare risparmi di spesa sul contratto di servizio corrispondenti alle minori entrate anche in termini di razionalizzazione delle spese relative al personale e al funzionamento amministrativo.

Decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (c.d. decreto “mille proroghe”), conv. dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11

Il Decreto “mille proroghe”, in vigore dal 31 dicembre 2014 reca le seguenti proroghe di interesse ANAS.

- proroga di termini relativi ad interventi emergenziali (art. 11): si chiarisce che il Commissario delegato, nominato ex art. 1, comma 123 Legge n. 147/2013 dovrà proseguire l’attività di ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate dall’alluvione che ha colpito la Sardegna, fino al completamento dei predetti interventi e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2015, ferme restando le disposizioni di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 144/2014 (comma 2).

- proroghe di termini in materia di infrastrutture e termini (art. 8): la norma in esame dispone:
  - a) mediante una modifica della lett. b) del art. 3, comma 2 D.L. n. 133/2014, la proroga del termine di appaltabilità (dal 31 dicembre 2014) al 28 febbraio 2015 e di cantierabilità (dal 30 giugno 2015) al 31 agosto 2015, degli interventi di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) (cfr. sopra) (comma 2);
  - b) la proroga (dal 31 dicembre 2014) al 31 dicembre 2016, dell'obbligo di corrispondere in favore dell'appaltatore un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale, purché la stessa sia già prevista e pubblicizzata nella gara di appalto (art. 26-ter D.L. n. 69/2013) (comma 3). Con esclusivo riferimento alle gare bandite o alle altre procedure di affidamento di contratti pubblici avviate dopo l'1.03.2015 e fino al 31 dicembre 2015, la predetta anticipazione del prezzo è elevata al 20% (comma 3-bis);
  - c) il differimento (dal 31 dicembre 2014) al 31 marzo 2015 del termine entro il quale deve essere adottato il decreto del MIT per disciplinare le modalità per la determinazione della somma da corrispondere ad ANAS ai fini del rilascio dell'autorizzazione relativa all'apertura di nuovi accessi su strade in gestione della Società medesima (ad oggi non ancora emanato) (art. 55, comma 23-quinquies Legge n. 449/1997) (comma 4);
  - d) la proroga (dal 31 dicembre 2014) al 31 dicembre 2015 della possibilità di utilizzare, per la dimostrazione del possesso dei requisiti, l'attestazione SOA in luogo dei certificati di esecuzione dei lavori, negli affidamenti a contraente generale (artt. 189, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 e 357, comma 27, D.P.R. n. 207/2010, commi 8 e 9);
- proroga di termini in materia economico-finanziaria (art. 10): la disposizione proroga:
  - a) al 2015 il divieto per le P.A. inserite nell'elenco ISTAT di effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, con eccezione, tra gli altri, degli acquisti funzionali alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili;
  - b) a tutto il 2015 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle P.A. inserite nell'elenco ISTAT e utilizzati a fini istituzionali (comma 7).

Fatti rilevanti successivi al 1° gennaio 2015

Per quanto concerne poi le novità normative intervenute successivamente al 1° gennaio 2015, si segnala l'emanazione dei seguenti provvedimenti:

D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193, recante il “Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”.

Il D.P.C.M., adottato in attuazione dell'art. 99, comma 1, D.Lgs. n. 159/2011, è entrato in vigore dal 22 gennaio 2015 e disciplina le modalità di funzionamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, definendo, tra le altre cose, le modalità di autenticazione, autorizzazione, registrazione, consultazione e accesso da parte dei soggetti incaricati;

D.P.C.M. 30 settembre 2014 recante il “Trasferimento del personale proveniente dall'Ispettorato vigilanza concessionarie dell'ANAS S.p.A. al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 - Tabelle di equiparazione”

Il Decreto (pubbl. in G.U. n. 32 del 9 febbraio 2015), adottato in attuazione dell'art. 25, comma 1, D.L. n. 69/2013 individua il personale proveniente dall'Ispettorato vigilanza concessionarie di ANAS (“IVCA”) da trasferire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, al MIT e definisce le tabelle di equiparazione, indicative dell'area e dei profili professionali di inquadramento del personale trasferito da ANAS.

Decreto MEF 25 gennaio 2015, recante la “Definizione delle informazioni da trasmettere al Dipartimento del Tesoro relativamente alle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni pubbliche e disciplina delle modalità tecniche di comunicazione, acquisizione e fruizione dei dati”

Il Decreto, adottato in attuazione dell'art. 17, comma 4 del D.L. n. 90/2014 ed in vigore dall'11 marzo 2015 individua le informazioni che, tra le altre, le P.A. individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, Legge n. 196/2009 devono trasmettere al Dipartimento del Tesoro in ordine alle partecipazioni dalle medesime detenute e disciplina delle modalità tecniche di comunicazione, acquisizione e fruizione di detti dati.

Legge 27 maggio 2015, n. 69, recante “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”.

La Legge, pubblicata sulla G.U. n. 124 del 30 maggio 2015 ed in vigore dal 14 giugno 2015, prevede tra le altre cose:

mediante l'inserimento di alcune modifiche alla Legge n. 190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione, l'obbligo delle stazioni appaltanti, in relazione a ciascun procedimento per l'affidamento di appalti pubblici, di trasmettere all'A.N.AC. con cadenza semestrale - anziché annuale- le informazioni richieste dalla norma in merito alla gara, all'aggiudicazione e alle somme liquidare;

con l'inserimento di alcune modifiche al D.Lgs. n. 231/2001, in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società (art. 12), l'incremento delle pene per i reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), false comunicazioni sociali nelle società quotate e nelle società che emettono o garantiscono strumenti finanziari (novellato art. 2622 c.c.) e ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2 c.c.).

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 30 gennaio 2015, recante "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)"

Il Decreto, adottato in attuazione dell'art. 4, comma 2, del D.L. n. 34/2014 (cfr. sopra) e in vigore dall'1.07.2015, disciplina le modalità attraverso le quali le stazioni appaltanti potranno verificare in tempo reale la regolarità contributiva di datori di lavoro e lavoratori autonomi nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili, mediante un'unica interrogazione negli archivi dei predetti Enti previdenziali ed ottenere, in caso di esito positivo, un documento con validità di 120 giorni, che sostituisce ad ogni effetto il DURC necessario, tra l'altro, per le procedure di appalto ed il rilascio dell'attestazione SOA.

Delibera del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2015, recante la "Dichiarazione dello stato di emergenza relativa agli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nel territorio delle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani"

Con la Delibera in esame, adottata ai sensi dell'art. 5, comma 1, Legge n. 225/1992 e pubblicata sulla G.U. n. 122 del 28 maggio 2015, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per il superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nel territorio delle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani, nonché per attuare gli interventi correlati al cedimento dei piloni del viadotto Himera 1 della A/19 Catania-Palermo. In attuazione alla Delibera in esame, è stata adottata l'Ordinanza di Protezione Civile n. 258 del 30 maggio 2015 (pubbl. in G.U. n. 131 del 9 giugno 2015), che prevede la possibilità per il Commissario nominato dal Governo di avvalersi di ANAS, anche in qualità di soggetto attuatore, provvedendo, per la

copertura finanziaria degli interventi, nel limite massimo di euro 9.350.000,00, a valere sulle risorse assegnate all'ANAS per investimenti nell'anno 2015 dalla Legge n. 190/2014.

Determinazione A.N.AC. n. 8 del 17 giugno 2015 recante “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni”.

La Determinazione, pubblicata sulla G.U. n. 152 del 3 luglio 2015, reca le indicazioni sulla predisposizione (i) delle misure di prevenzione della corruzione, (ii) della nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e (iii) sull’attuazione della disciplina sulla trasparenza ex D.lgs. n. 33/2013, che integrano e sostituiscono, ove incompatibili, le previsioni contenute nel PNA, da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle P.A.

Legge 7 agosto 2015, n. 124 recante la “Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

La Legge, pubblicata sulla G.U. n. 187 del 13 agosto 2015 ed in vigore dal 28 agosto 2015, reca prevalentemente deleghe legislative da esercitare nei dodici mesi successivi all’entrata in vigore della legge medesima, indirizzate, tra l’altro, a: i) riorganizzare l’amministrazione statale e la dirigenza pubblica; ii) proseguire il processo di digitalizzazione della P.A.; iii) riordinare gli strumenti di semplificazione dei procedimenti amministrativi; iv) elaborare testi unici delle disposizioni nelle materie oggetto di stratificazioni normative (es.: lavoro alle dipendenze delle P.A., partecipazioni societarie delle P.A., servizi pubblici locali).

Decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”, conv. in Legge 6 agosto 2015, n. 125 (G.U. n. 188 del 14 agosto 2015, S.O. n. 49)

Si proroga fino all’attivazione della Banca dati nazionale unica Antimafia, il regime transitorio ex art. 29, comma 2 del D.L. n. 90/2014, che consente alle stazioni appaltanti di procedere, nei settori a rischio, all’affidamento di contratti o all’autorizzazione di subcontratti previo accertamento della presentazione della richiesta di iscrizione alle white list (art. 11-bis).

Decreto legislativo 18 maggio 2015, n. 102 recante “Attuazione della direttiva 2013/37/UE che modifica la direttiva 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico” (G.U. n.158 del 10 luglio 2015).

Il Decreto, pubblicato sulla G.U. n. 158 del 10 luglio 2015 e in vigore dal 25 luglio 2015, dà attuazione alla direttiva 2013/37/UE, recando modifiche al D.Lgs. n. 36/2006 e al D.Lgs. n. 82/2005

XX

(Codice dell'amministrazione digitale). Il provvedimento dispone, tra le altre cose, l'obbligo per le P.A. e gli organismi di diritto pubblico di rendere disponibili i dati pubblici in loro possesso gratuitamente, consentendo di derogare al principio di gratuità ai soli enti che “devono generare utili per coprire parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico”, per i quali, si demanda a successivi decreti ministeriali (da adottarsi il 15.09.2015) la determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento.

## **Normativa Anas – Area Personale. Novità normative introdotte in materia giuslavoristica.**

Nell’arco del 2014 sono stati emanati diversi provvedimenti legislativi in materia lavoristica e nell’ambito delle politiche governative di spending review che hanno impattato sul personale, con particolare riferimento sia ai limiti assunzionali ed ai trattamenti economici individuali dei dipendenti sia al costo complessivo del personale.

In particolare, la Legge di stabilità 2014, entrata in vigore il 1° gennaio 2014, ha introdotto un nuovo limite per il cumulo dei trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche con i trattamenti economici omnicomprensivi corrisposti dalle amministrazioni inserite nell’Elenco Istat, la cui somma non può eccedere il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Detto limite, per quanto concerne l’importo, è stato successivamente modificato dall’art. 13 del D.L. n. 66/2014, conv. in Legge n. 89/2014, di seguito esaminato. Sono fatti, comunque, salvi i contratti in corso sino alla loro naturale scadenza (art. 1, comma 489, della Legge n. 147/2013).

Con riferimento ai limiti per la determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile, agli amministratori delle società non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell’economia e delle finanze, nonché delle società non quotate, controllate dalle suddette società, in data 17 marzo 2014, è stato pubblicato in G.U. il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2013, n. 166, il quale ha individuato 3 fasce, in base ad indicatori quantitativi, idonei a classificare le società rientranti nell’ambito di applicazione del provvedimento. In base all’appartenenza delle suddette società alle fasce individuate sono stabiliti i limiti ai suddetti compensi.

Il D.L. n. 34/2014, entrato in vigore il 21 marzo 2014, e conv. in Legge n. 78/2014, invece, ha introdotto importanti novità in materia di contratto di lavoro a termine, mediante alcune modifiche al D.Lgs. n. 368/2001.

Il D.L. n. 66/2014, entrato in vigore il 24 aprile 2014 e conv. in Legge n. 89/2014, invece, all’art. 13, sopra richiamato, ha disposto, a decorrere dal 1° maggio 2014, la riduzione del limite massimo retributivo, riferito al primo presidente della Corte di Cassazione, fissandolo in 240 mila euro al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. La